



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2024

composta dai magistrati:

Dott.	Vincenzo PALOMBA	– Presidente
Dott.ssa	Fabia D’ANDREA	– Consigliere
Dott.	Renato CATALANO	– Consigliere
Dott.	Fabio CAMPOFILONI	– Primo Referendario
Dott.	Antonio MARSICO	– Referendario (relatore)

RENDICONTO ESERCIZI 2020 - 2021
COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM)

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

Visto l’art. 1, commi 166 e ss., Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”*;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 4/SEZAUT/2015/INPR con cui sono state dettate le linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2021/INPR con cui sono state approvate le linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni, di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sul rendiconto dell'esercizio 2020;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2022/INPR con cui sono state approvate le linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni, di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sul rendiconto dell'esercizio 2021;

Viste le relazioni-questionario concernenti i rendiconti 2020 e 2021 trasmesse a questa Sezione regionale di controllo dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM) e acquisite agli atti, rispettivamente, in data 17/09/2021 con il protocollo numero 4009 e in data 29/11/2022 con protocollo 3938;

Vista la nota istruttoria, inviata in data 4 settembre 2023 con protocollo n. 3547, con cui il magistrato incaricato informava il Comune di Santa Vittoria in Matenano circa gli esiti dei controlli effettuati chiedendo chiarimenti ed integrazioni;

Viste le deduzioni trasmesse dall'Ente ed acquisite agli atti di questa Sezione regionale di controllo in data 6 ottobre 2023 con numero di protocollo 3950;

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

Udito il Magistrato relatore dott. Antonio Marsico,

PREMESSO

La funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione e i rendiconti degli enti locali, intestata alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stata significativamente incisa dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, in uno ad una più generale riorganizzazione del sistema dei controlli interni, ha previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione introducendo nuovi istituti ovvero

implementando quelli già esistenti, anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato articolo 148 e, in particolare, il nuovo articolo 148bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) a mente del quale *“Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”, precisando, al comma due, che nelle verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche “alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”.*

L’ultimo comma dell’articolo in disamina detta la disciplina delle c.d. misure correttive e del loro successivo monitoraggio, disponendo che *“l’accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare entro 60 gg dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”* e che *“tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento”.* L’omessa trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero l’esito negativo delle verifiche effettuate dalla competente Sezione regionale di controllo determina la preclusione dell’attuazione *“dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.*

La Corte costituzionale in diverse pronunce (cfr., *ex plurimis*, Corte costituzionale sentenza 5 aprile 2013, n. 60; sentenza 6 marzo 2014, n. 39) ha evidenziato come l’evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio siano compatibili con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equi-ordinazione sancito dall’articolo 114 della Carta fondamentale.

Tali controlli, infatti, al pari di quelli disciplinati dall'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative*), e dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dei quali rappresentano un rafforzamento e con i quali condividono l'appartenenza alla medesima categoria logico-giuridica del *riesame di legalità e regolarità finanziaria*, sono finalizzati a garantire gli equilibri di bilancio, statici e dinamici, la cui rilevanza è sancita al più alto livello ordinamentale (Costituzione articoli 81, 97, 117 e 119).

In tale contesto, la funzione di presidio attribuita dal Legislatore alla Corte dei conti trova fondamento nella natura magistratuale della stessa, magistratura autonoma ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del "settore pubblico" al servizio dello Stato-comunità. Tale potenziamento non vale, peraltro, ad escludere o inficiare la natura collaborativa dei controlli attribuiti alla Corte dei conti, natura positivizzata da norme vigenti e univocamente ribadita dalla Corte costituzionale (*ex plurimis*, Corte costituzionale sentenza 9 febbraio 2001, n. 37; sentenza 7 giugno 2007, n. 179; sentenza 20 luglio 2012, n. 198). Da ciò l'opportunità, *rectius* la doverosità, di segnalare all'attenzione dei soggetti controllati anche quelle irregolarità e criticità che, pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano considerarsi foriere di situazioni di deficitarietà e di squilibrio. In ogni caso, anche laddove le irregolarità riscontrate non siano tali da arrecare pericolo agli equilibri economico-finanziari e da giustificare l'irrogazione delle suddette misure inibitoria della spesa, l'Ente ha comunque il dovere di rimuoverle, in quanto suscettibili di inficiare non solo il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche l'attendibilità delle rilevazioni contabili, necessaria ai fini del monitoraggio sul rispetto dei vincoli e degli obiettivi di finanza pubblica eurounitari al cui perseguimento ciascun ente appartenente al perimetro della c.d. "finanza pubblica allargata" (come delineato dall'elenco ISTAT di cui all'art. 1, commi 2 e 3, Legge n. 196/2009, all'interno del c.d. settore S13 del Sistema europeo di contabilità nazionale, SEC 2010, adottato con Reg. 549/2013/UE) è tenuto a concorrere, condividendone le conseguenti responsabilità, "*secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica*" (artt. 1 e 8 L. 196/2009). Per questa ragione, l'art. 20 della legge n. 243/2012, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto*

comma, della Costituzione”, assegna alla Corte dei conti lo svolgimento del “controllo successivo sulla gestione dei bilanci” degli enti pubblici, “ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell’equilibrio di bilancio” ex art. 97 Cost.

Così, sinteticamente, ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo, si espongono gli esiti delle verifiche effettuate precisando che l’assenza di specifico rilievo non integra implicita valutazione positiva.

FATTO E DIRITTO

Santa Vittoria in Matenano è un Comune della provincia di Fermo che registrava, al 1/1/2020, una popolazione di n. 1286 abitanti (*cfr.* questionario dell’Organo di revisione sui consuntivi 2020 e 2021). Il Comune di Santa Vittoria in Matenano risulta incluso in quell’ampia area territoriale definita “cratere”, comprendente i comuni colpiti dai gravi eventi sismici che hanno investito il centro Italia nel 2016 (allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229).

Al riguardo, con nota in data 6 ottobre 2023, l’Ente ha rappresentato che *“il Comune di Santa Vittoria in Matenano risulta incluso nell’area del cratere sismico agosto 2016 e quindi nelle annualità successive al 2016 il nostro Ente di piccole dimensioni, con un organico ridotto, ha affrontato una lunga fase emergenziale con notevole incremento dell’attività amministrativa”*.

In sede di esame delle relazioni-questionario trasmesse dall’Organo di revisione economico-finanziaria (di seguito anche “OREF”), ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della ulteriore documentazione disponibile in atti, sono state compiute verifiche ed approfondimenti istruttori i cui esiti sono di seguito esposti. In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle Autonomie di questa Corte (*cfr.*, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), sono stati, altresì, considerati, ove possibile, ai fini delle valutazioni di competenza e in un’ottica prospettica, anche alcuni dati ed informazioni della gestione 2022.

1. Risultati di amministrazione - evoluzione e composizione

Nel prospetto seguente, elaborato d'ufficio sulla base dei dati disponibili in BDAP, trova esposizione l'evoluzione del risultato di amministrazione e della sua composizione nel biennio 2020-2021.

Esercizi	2020	2021
Fondo cassa al 1° gennaio	430.986,84	629.768,61
Riscossioni	1.980.849,57	2.114.011,08
Pagamenti	1.782.067,8	1.535.937,27
Saldo di cassa al 31 dicembre	629.768,61	1.207.842,42
Fondo di cassa al 31 dicembre	629.768,61	1.207.842,42
Residui attivi	890.388,9	2.290.982,09
Residui passivi	526.641,2	627.024,36
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	37.164,12	17.766,06
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	220.777,2	1.800.915,64
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0	0
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	735.574,99	1.053.118,45
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	108.037,59	209.939
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0	0
Fondo perdite società partecipate	0	0
Fondo contenzioso	159.870	167.888,99
Altri accantonamenti	23.560,1	25.427,65
Totale parte accantonata	291.467,69	403.255,64
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	59.420,13	27.533,44
Vincoli derivanti da trasferimenti	280.673,68	60.131,24
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0	0
Altri vincoli	0	386.510,04
Totale parte vincolata	340.093,81	474.174,72
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti	0	0
Totale parte disponibile	104.013,49	175.688,09

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP (Schemi di bilancio - All. a) Risultato di amministrazione)

I dati esposti danno conto di un progressivo incremento del risultato contabile di amministrazione (lettera A del prospetto ministeriale) passato da euro 735.574,99 (2020) ad euro 1.053.118,45 (2021). Sul piano generale, per quanto concerne gli *“Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria”* nella Relazione sul consuntivo 2020 (cfr. pag. 7) l'Organo di revisione afferma, tra l'altro, di aver *“verificato che l'ente ha correttamente*

contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dai fondi covid-19 per minori entrate e per maggiori spese, come riportati nel Decreto MEF del 03.11.2020.”. Similmente, nella Relazione sul rendiconto 2021 (pag. 27) l’Organo di revisione dichiara di aver verificato che l’Ente “ha correttamente contabilizzato e utilizzato le risorse derivanti dagli specifici ristori” ed “ha correttamente riportato l’avanzo vincolato relativo ai ristori specifici di spesa confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2020 e non utilizzati nel 2021 e ai ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati”.

Al riguardo, è opportuno ricordare che i criteri per la determinazione definitiva della perdita di gettito e dell’andamento delle spese sono stati rimessi ad apposito decreto, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2023 (v. art. 1, co. 785, l. 197/2022). Nelle more dell’emanazione del decreto, le risorse in argomento, come precisa l’art. 13 del d.l. n. 4/2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione per l’importo non utilizzato; la corretta quantificazione e contabilizzazione di tali poste da parte del Comune è indispensabile anche al fine di individuare il saldo finale delle spese e delle economie eventualmente da restituire.

1.1 Fondo crediti dubbia esigibilità

1.1.1 Per quanto attiene alla determinazione del Fondo crediti dubbia esigibilità, mettendo a confronto gli importi accantonati a titolo di FCDE negli esercizi considerati con il totale dei soli residui attivi dei titoli I e III, possono evidenziarsi le seguenti risultanze:

Esercizio	FCDE al 31/12 (a)	Residui titolo I (b)	Residui titolo III (c)	Residui totali (d=b+c)	% di accantonamento (a/d)
2020	108.037,59	97.753,50	116.434,76	214.188,26	50,44%
2021	209.939,00	206.963,65	111.304,32	318.267,97	65,96%

Fonte: Elaborazione Cdc dati BDAP – Schemi di bilancio

I dati esposti evidenziano un grado di copertura percentuale dal rischio di mancato incasso con riferimento ai residui attivi tipici dei titoli I e III che è suscettibile di miglioramenti. Nondimeno, alcune incertezze sulla congruità del FCDE quantificato dall’Ente sorgono in relazione ai seguenti aspetti:

- per ambedue gli esercizi 2020-2021 i dati BDAP (cfr. “All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità”) consentono di rilevare come, ai fini della determinazione del FCDE, siano state considerate risorse dei titoli I e III, mentre risultano del tutto sottratte al procedimento di svalutazione le risorse degli altri titoli e in particolare dei titoli II e

IV; nella documentazione disponibile non sembrano potersi rinvenire le ragioni, quantomeno in via di massima, dell'esclusione di tutti gli altri titoli di entrata dal computo del fondo.

- entrambi i consuntivi 2020-2021 fanno registrare un significativo ammontare di residui attivi, con una non trascurabile incidenza dei residui provenienti da gestioni precedenti e tale tendenza all'aumento dei residui attivi viene confermata dalle risultanze dell'esercizio 2022, già disponibili in BDAP, come di seguito illustrato:

Residui attivi	Gestione – Residui	Gestione – Competenza	Gestione – Totale
Rendiconto 2020	365.836,85	524.552,05	890.388,9
Rendiconto 2021	574.818,89	1.716.163,2	2.290.982,09
Rendiconto 2022	1.625.326,92	2.243.690,35	3.869.017,27

Fonte: Elaborazione Cdc dati BDAP – Schemi di bilancio

Sulla base delle considerazioni che precedono, in sede istruttoria sono emerse alcune perplessità riguardo alla stima del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione degli esercizi 2020 e 2021 tenuto conto, tra l'altro, del fatto che tra le entrate del Titolo IV, non assoggettate al procedimento di svalutazione, sussistono residui con anzianità pari o maggiore di cinque anni (euro 5.310,39, provenienti dal 2017 ed euro 2.391,20 dal 2016 e precedenti). Quindi, è stato chiesto all'Ente di indicare le modalità di calcolo del FCDE accantonato nel rendiconto degli esercizi 2020 e 2021 e motivare l'eventuale esclusione di voci di entrata ordinariamente da ricomprendere nel calcolo per il medesimo esercizio.

1.1.2 Con nota del 6 ottobre 2023, il Comune ha riferito che l'importo del FCDE relativo al 2020 e al 2021 *“è stato calcolato secondo le seguenti impostazioni previste dal Principio Contabile “All-4-2-Principio-applicato-contabilita-finanziaria-agg”: • calcolo a livello di tipologia • calcolo della % riscossione su 5 anni; • calcolo non avvalendosi dalla disposizione dell'articolo 107-bis L 24/04/2020”*. Con la medesima nota il Comune ha rappresentato, tra l'altro, quanto segue: *“L'FCDE relativo alle annualità 2020 e 2021 è stato calcolato con il metodo ordinario, e sono stati esclusi tutti i capitoli del titolo 2 e quelli che sono accertati per cassa. Nel 2020 la percentuale di accantonamento del titolo 1 è stata del 37,90% e del titolo 3 del 34,27%. Nel 2021 la percentuale di accantonamento del titolo 1 è stata del 74,82% e del titolo 3 del 49,50%. Per tale annualità l'F.C.D.E. per accertamenti IMU, proventi contravvenzionali e fitti fabbricati è stato calcolato manualmente e di conseguenza l'importo minimo, che era pari a € 147.300,56 è stato incrementato dall'Ente a titolo prudenziale, accantonando un maggior importo per € 209.939,00. [...]. Nel rendiconto 2020 al titolo*

2 dell'entrata risultavano residui attivi da riportare per € 77.968,46 di cui € 6.534,39 a residui ed € 71.434,07 a competenza. Nel conto del bilancio al 31/12/2021 sono stati riscossi interamente i residui attivi provenienti dall'annualità 2020 e sono rimaste € 6.534,39 che riguardano due accertamenti dell'ufficio tecnico riferiti a:

- Incarico per la verifica vulnerabilità sismica per € 3.155,74 – accertamento n. 40 del 03/10/2018 - ente erogatore Regione Marche - OCDPC n. 344 del 08/05/2016
- Affidamento incarico per analisi delle condizioni limite per emergenza dell'insediamento urbano per € 3.378,65 accertamento n. 24 del 04/05/2018 – ente erogatore Regione Marche;

Trattandosi di residui attivi nei confronti di Enti Pubblici, non si è provveduto ad effettuare l'accantonamento al F.C.D.E., in linea con quanto previsto dal principio contabile. Il settore responsabile di tale residuo all'interno del Comune monitorerà la situazione con la Regione Marche al fine di accelerarne la riscossione. Per quanto riguarda il titolo IV dell'entrata al 31/12/2021 sono presenti residui attivi provenienti da anni precedenti pari a € 436.131,34 [...]. Si tratta prevalentemente fondi relativi a contributi Regionali e Statali. Si tratta di contributi a rendicontazione, accertati sulla base dei lavori realizzati, per i quali l'ente ha anticipato le risorse e sta procedendo alle relative rendicontazioni. Per quanto riguarda il contributo della Fondazione Carisap l'importo di € 4.200,00 è stato interamente incassato nel corso del 2023 con reversale n. 419 del 4/7/2023. In quanto contributi da Enti Pubblici non è reso necessario l'accantonamento al FCDE. In merito al residuo attivo di € 6.000,00 anno 2019, per alienazione oggetti fuori uso, lo stesso è stato eliminato in sede di riaccertamento 2022, in quanto l'ufficio tecnico ha evidenziato un errore di registrazione. Considerata l'entità del residuo, l'eliminazione è stata assorbita dal risultato di amministrazione senza creare squilibri all'Ente".

1.1.3 In relazione a quanto precede si osserva quanto segue.

Riguardo al FCDE accantonato nel rendiconto 2021, il Comune ha dichiarato che "per tale annualità l'F.C.D.E. per accertamenti IMU, proventi contravvenzionali e fitti fabbricati è stato calcolato manualmente e di conseguenza l'importo minimo, che era pari a € 147.300,56 è stato incrementato dall'Ente a titolo prudenziale, accantonando un maggior importo per € 209.939,00". Relativamente alle entrate non sottoposte a svalutazione (con particolare riferimento ai titoli II e IV), le sopra richiamate argomentazioni dell'Ente fanno riferimento, principalmente, alla circostanza che "Trattandosi di residui attivi nei confronti di Enti Pubblici, non si è provveduto ad effettuare l'accantonamento al F.C.D.E., in linea con quanto previsto dal principio contabile"; in argomento, l'Amministrazione comunale riferisce, altresì, di residui inerenti a "contributi a

rendicontazione, accertati sulla base dei lavori realizzati, per i quali l'ente ha anticipato le risorse e sta procedendo alle relative rendicontazioni", nonché di residui eliminati in sede di successivo riaccertamento (per l'importo di euro 6.000,00) e di crediti successivamente incassati per intero (pari ad euro 4.200,00).

Ebbene, la Sezione ritiene doveroso evidenziare, in chiave generale, che *"la circostanza di avere incassato il credito negli esercizi successivi a quello in relazione al quale andava calcolato l'accantonamento non rientra tra i casi previsti dal legislatore in cui non operare il relativo accantonamento."* (Sezione regionale controllo Piemonte, deliberazione n. 151/2021/SRCPIE/PRSE, Sezione regionale controllo Marche, deliberazione n. 110/2023/PRSE). Poi, per quanto concerne le poste escluse dal FCDE, si rammenta che, sebbene il principio contabile applicato non predetermini le «entrate di dubbia e difficile esazione», l'individuazione degli accertamenti di entrata (e, di conseguenza, dei residui attivi) di dubbia e difficile esazione non può considerarsi libera, necessitando di congrua motivazione in ragione del tasso di riscossione registrato dalle singole tipologie di entrata in esercizi precedenti o di eventuali ulteriori elementi di fatto o di diritto noti all'ente (Sezione regionale controllo Lombardia, deliberazione n. 53/2021/PRSE).

È necessario, quindi, rimarcare che la misura dell'accantonamento al FCDE risente dell'ampiezza del perimetro delle risorse individuate dall'Ente per essere assoggettate al procedimento di svalutazione. In questo ambito, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria individua espressamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi non soggetti all'obbligo di svalutazione (d.lgs. n. 118/2011 – allegato 4/2 – § 3.3). Qualora emergano partite di rilevante ammontare in grado di incidere sulla tenuta degli equilibri di bilancio, *"i principi contabili non escludono che discrezionalmente e in via prudenziale si possa procedere ad una adeguata svalutazione analitica (in base alle concrete circostanze) per singole partite, adeguando in aumento il FCDE previsto per legge"* (cfr. Sezione regionale controllo Campania, deliberazione n. 251/2017/PAR). Proprio in tal senso, anche in ragione dell'anzianità di alcuni residui attivi conservati dal Comune al titolo IV (v. *supra*), occorre considerare, sul piano generale, che il privilegio accordato dalla normativa ad alcune delle summenzionate tipologie di crediti in termini di non assoggettabilità al meccanismo di svalutazione (in particolare, in tal caso, *"crediti da altre amministrazioni pubbliche"*), deve essere adeguatamente temperato con il principio di prudenza e con i limiti di ordine generale posti dalla competenza finanziaria potenziata e dalla contabilità

c.d. “armonizzata” che, allo scopo di assicurare gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui provenienti da esercizi precedenti, impone di attivare tempestive e idonee procedure di ricognizione delle singole posizioni creditorie/debitorie in vista del loro progressivo esaurimento.

Pertanto, il Collegio evidenzia l’importanza di effettuare un prudente apprezzamento delle entrate di dubbia e difficile esazione, alla stregua dell’art. 167 TUEL e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (§ 3 e Appendice tecnica es. n. 5 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011). In tale contesto, la determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione è un adempimento cruciale ai fini della corretta quantificazione del FCDE e le entrate oggetto di svalutazione devono essere analiticamente individuate. La “svalutazione” deve avere effetto sulla programmazione e previsione degli impieghi delle medesime entrate in termini di spesa, al fine di tutelare l’ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive perfezionate, scadute ed esigibili con entrate non disponibili e quindi finanziando il bilancio di previsione e la gestione in sostanziale situazione di disavanzo (Sezione delle Autonomie, delibere n. 14/2017/INPR e n. 4/2015/INPR; Corte costituzionale, sentenza n. 250 del 2013).

In conclusione, si invita l’Ente a monitorare costantemente la congruità del FCDE in aderenza alle norme vigenti in materia e alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza di questa Corte, nonché l’Organo di revisione economico-finanziaria al diligente esercizio delle proprie funzioni di collaborazione e di vigilanza.

1.2 Fondo rischi contenzioso

1.2.1 Gli accantonamenti a carico del risultato di amministrazione a titolo di Fondo rischi spese legali ammontano ad euro 159.870,00 nel 2020 e ad euro 167.888,99 nel 2021. Al riguardo, la Relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2021 dichiara quanto segue:

“Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 167.888,99, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente esistente al 31/12 è stata calcolata una passività potenziale probabile di euro 167.888,99 disponendo i seguenti accantonamenti:

*Euro 159.870,00 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 dell'esercizio precedente
Euro 8.018,99 già accantonati sugli stanziamenti di competenza del bilancio dell'esercizio in corso”*

Nella relazione sulla gestione del rendiconto 2021 (pag. 12) è presente un elenco di contenziosi per i quali il Comune ha proceduto a determinare l'accantonamento; tuttavia, per alcuni di tali contenziosi la medesima relazione non individua il valore della causa. Poi, per quanto riguarda le verifiche dell'Organo di revisione sul punto, mentre la relazione dello stesso organo sul rendiconto 2020 (pag. 9) indica che *"In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di revisione ritiene congruo tale accantonamento"*, la relazione del medesimo revisore sul consuntivo 2021 non contiene analoghe attestazioni.

1.2.2. Con nota del 6 ottobre 2023, l'Ente ha trasmesso un *"prospetto aggiornato con valore delle cause, al fine di dimostrare la congruità degli accantonamenti effettuati"*. Nondimeno, deve rilevarsi che, nel citato prospetto, figura un contenzioso del non trascurabile valore di euro 135.000 (R.G. 1434/2013) per il quale, a fronte di una stima delle probabilità di soccombenza formulata in termini di *"rischio alto"*, si indica un accantonamento pari ad euro 30.000,00.

1.2.3 In relazione a quanto precede, è opportuno rammentare quanto evidenziato nella giurisprudenza dalla Sezione delle autonomie (cfr. deliberazione n. 14/2017/INPR e già, in precedenza, deliberazione n. 9/2016/INPR) circa la particolare attenzione che deve essere riservata alla quantificazione degli accantonamenti a Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso per cui *«risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza»*.

La Sezione invita, dunque, l'Ente a monitorare costantemente l'adeguatezza del fondo contenzioso e rammenta che il relativo accantonamento deve avvenire in misura congrua rispetto al contenzioso pendente, in quanto trattasi di una misura prudenziale volta a garantire gli equilibri di bilancio, attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dall'esito negativo del contenzioso e di poter affrontare le eventuali posizioni debitorie che potrebbero sorgere, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.

2. Flussi di cassa e giacenza vincolata

2.1 Nel biennio 2020-2021 la gestione di cassa fa registrare le seguenti risultanze:

	2020	2021
Cassa	629.768,61	1.207.842,42
di cui vincolata	76.509,55	140.147,45

Fonte: Questionari e Relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2020 e 2021

Le relazioni-questionario al rendiconto 2020 (*cfr.*, pag. 7 e 26) e 2021 (*cfr.*, pag. 11 e 26) danno conto della corrispondenza delle risultanze del fondo cassa al 31 dicembre dell'Ente con quelle dell'istituto tesoriere. L'Ente, da quanto in atti, non risulta aver fruito di anticipazioni ordinarie di tesoreria né aver fatto ricorso, in esercizi precedenti, all'anticipazione straordinaria di liquidità di Cassa depositi e prestiti.

Riguardo alla gestione della cassa vincolata, nell'esercizio 2021 a fronte di una cassa finale pari a euro 1.207.842,42 e di vincoli corrispondenti per euro 140.147,45, le verifiche svolte *ex officio* sulla base dei dati disponibili hanno riscontrato i seguenti saldi teorici di cassa vincolata, per il solo concorso della parte capitale:

esercizio 2021			
Residui passivi		Residui attivi	
Titolo II	244.384,81	Titolo IV	1.824.787,82
Titolo III	0,00	Titolo V	12.988,46
Titolo VII	23.164,19	Titolo VI	0,00
FPV	1.800.915,64	Titolo IX	10.151,30
totale	2.068.464,64	totale	1.847.927,58
		saldo	220.537,06

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP - Schemi di Bilancio

Tale circostanza non è apparsa in linea con una fisiologica gestione di cassa generando, dunque, perplessità in considerazione del fatto che il saldo teorico sopra illustrato sembra far emergere una quantomeno parziale sottostima dei vincoli di cassa in esercizi nei quali, peraltro, i dati SIOPE indicano che l'Ente ha avuto consistenti incassi sia a titolo di trasferimenti statali sia a titolo di entrate in conto capitale (v. prospetti incassi SIOPE - annualità 2020-2021). Dunque, è stato chiesto all'Ente di fornire copia delle determinazioni della giacenza di cassa vincolata al 1° gennaio 2020, al 1° gennaio 2021 e al 1° gennaio 2022, nonché copia del quadro riassuntivo della gestione di cassa del conto del tesoriere al 31/12/2019, al 31/12/2020 ed al 31/12/2021.

2.2 Con nota del 6 ottobre 2023, l'Ente ha trasmesso copia del quadro riassuntivo della gestione di cassa del conto del tesoriere al 31/12/2019 e al 31/12/2020 ed un estratto della verifica di cassa del 31/12/2021 (documento "Procedura Tesoreria Enti - Verifica di cassa del

31/12/2021"). Con la citata nota l'Ente ha anche riferito che *"Non sono state adottate ulteriori atti di rideterminazione delle somme vincolate, dopo la prima determinazione di ricostituzione della Cassa vincolata effettuate nel 2015, all'avvio del nuovo ordinamento contabile. (determina del responsabile finanziario n. 85 del 5/10/2015). Il Comune da quella data ha gestito i vincoli di cassa nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile allegato 4/2 ad D. Lgs. 118/2011. A fine anno le risultanze del fondo cassa sono state verificate con quelle del Tesoriere ed è stata effettuata anche la verifica della quota del fondo cassa vincolata. Considerando che i residui attivi al titolo IV dell'entrata sono pari a € 1.824.791,82, quelli dell'uscita € 244.386,81 oltre somme confluite nell'Fpv € 1.800.915,64 la differenza è pari a € 220.510,63. La cassa vincolata presente nel rendiconto 2021 è pari a € 140.147,35 con una differenza di € 80.363,18 che si riferisce a spese vincolate per personale a tempo determinato anticipate dall'Ente per il sisma e ancora da rimborsare dalla Regione Marche"*.

2.3 In relazione a quanto precede si osserva quanto segue.

Il Comune ha prodotto le sopra riportate argomentazioni volte a rappresentare, unitamente alla documentazione trasmessa, una situazione di cassa che appare priva di particolari tensioni. Inoltre, le relazioni-questionario al rendiconto 2020 (cfr., pag. 7 e 26) e 2021 (cfr., pag. 11 e 26) dell'Organo di revisione danno conto della corrispondenza delle risultanze del fondo cassa al 31 dicembre dell'Ente con quelle dell'istituto tesoriere. Nondimeno, sulla base di quanto sopra rappresentato, dalle risultanze istruttorie è emerso il suindicato saldo teorico della cassa vincolata pari a circa 220 mila euro al 31/12/2021 a fronte di una cassa vincolata, alla medesima data, di euro 140.147,45: il differenziale tra i due predetti importi, pari a circa 80 mila euro, viene dall'Ente ricondotto a *"spese vincolate per personale a tempo determinato anticipate dall'Ente per il sisma e ancora da rimborsare dalla Regione Marche"*. L'Amministrazione comunale ha riferito, altresì, di non aver adottato *"ulteriori atti di rideterminazione delle somme vincolate, dopo la prima determinazione di ricostituzione della Cassa vincolata effettuate nel 2015, all'avvio del nuovo ordinamento contabile"*.

Ciò posto, la Sezione ritiene, comunque, opportuno rammentare l'importanza, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione in quanto *«la mancata corretta apposizione dei vincoli sulle giacenze di cassa costituisce un comportamento contrario alla sana gestione e determina una non corretta quantificazione del fondo cassa che condiziona in concreto, ai sensi dell'art. 186 del Tuel, la genuina determinazione del risultato di amministrazione»* (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delibera n. 94/2020/REF).

La recente giurisprudenza contabile ha avuto modo, inoltre, di sottolineare come *“il riconoscimento del vincolo di cassa si renda funzionale a corroborare la effettiva attuazione delle finalità perseguite dalle norme e fatte proprie dagli enti locali, in quanto assicura la disponibilità delle necessarie risorse per far fronte prontamente agli interventi programmati”*. (Sezione delle autonomie della Corte dei conti, deliberazione n. 17/2023/QMIG). L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell’art. 195 del TUEL che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (cfr. Sezione delle autonomie, delibera n. 31/2015/INPR; Sezione controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 108/2020/PRSP; Sezione controllo Veneto, deliberazione n. 157/2020/PRSE).

Sul piano generale si osserva, altresì, che *“[a]nche se il punto 10.6 dell’all. 4/2 al d.lgs. 118/2011 impone, formalmente, che solo all’1.1.2015 il Responsabile finanziario quantifichi la giacenza vincolata, questa operazione va compiuta di anno in anno, allo scopo di facilitare le operazioni del Tesoriere nell’utilizzo della cassa vincolata; diversamente, risulta alquanto problematico ricostruire puntualmente la consistenza dei fondi vincolati e verificare il costante rispetto dei limiti di cui agli art. 195 e 222 T.U.E.L.”* (cfr. Sezione regionale controllo Calabria, deliberazione n. 113/2021/PRSP). Per completezza, si rappresenta, inoltre, che analoghi obblighi di separata contabilizzazione delle entrate vincolate sono, altresì, previsti a carico dell’istituto tesoriere (cfr., art. 209, comma 3-bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La Sezione invita l’Amministrazione comunale ad assicurare il puntuale rispetto della vigente disciplina in materia di gestione della liquidità, nonché l’Organo di revisione economico-finanziaria al diligente esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.

3. Tempestività dei pagamenti

3.1 I dati presenti sul sito *Internet* – sezione Amministrazione trasparente del Comune mostrano come l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti abbia fatto registrare un miglioramento tra il 2020 e il 2021, passando da una situazione di ritardo nei pagamenti nel 2020 (valore indicatore: 25,61) a una situazione di tempestività con indicatore annuale negativo nel 2021 (valore indicatore: -8,52).

Al termine dell'esercizio 2021 risulta lievemente aumentato lo *stock* del debito commerciale residuo che, al 31/12/2021, ammonta ad euro 4.870,50 a fronte di un importo pari ad euro 2.364,35 registrato al 31/12/2020. In sede istruttoria la Sezione rilevava, inoltre, la sussistenza di residui passivi provenienti dall'esercizio 2016 e precedenti e conservati al 31/12/2021 per l'importo complessivo di euro 39.860,70 (in gran parte iscritti al titolo I della spesa, v. pagg. 45-46 della relazione sulla gestione del rendiconto 2021).

3.2 Con nota in data 6 ottobre 2023, l'Ente ha riferito che *“provvederà a monitorare attentamente i tempi di pagamento. In merito al debito residuo si evidenzia, in ogni caso, che l'importo risultante al 31/12/2021, ancorché in incremento rispetto al saldo 2020, risulta comunque di minima entità (euro 4.870,50 a fronte di un importo pari ad euro 2.364,35 dell'anno precedente) e ben al di sotto del limite del 5% delle fatture ricevute nell'anno:*

anno 2020 fatture ricevute € 1.166.546,12, il cui 5% corrisponde a € 58.327,30

anno 2021 fatture ricevute € 664.861,98, il cui 5% corrisponde a € 29.451,12”.

3.3 In relazione a quanto precede, si invita il Comune a proseguire nella direzione intrapresa e si fa presente, comunque, la necessità che l'Ente monitori i tempi di pagamento anche in vista di un celere smaltimento dei residui passivi. In tale contesto, è il caso, peraltro, di rammentare come il monitoraggio dei tempi di pagamento abbia assunto grande rilevanza anche nell'orizzonte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che definisce, oltre ad un ampio programma di investimenti, un pacchetto di riforme cosiddette “abilitanti”: in questo senso, si segnala che *“Tra le riforme abilitanti del PNRR, che l'Italia si è impegnata a realizzare in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 relativa alla “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie” (cfr. Circolare MEF-RGS del 7 aprile 2022, n. 17); “Tale riforma, anche a seguito delle ultime modifiche apportate al PNRR ed approvate dal Consiglio Ecofin in data 8/12/2023, prevede che entro il primo trimestre 2025 (Q1 2025), con conferma al primo trimestre 2026 (Q1 2026), siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo[...]” (cfr. Circolare MEF-DFP n. 1 del 3 gennaio 2024).*

4. Andamento della riscossione e gestione dei residui attivi

4.1 I dati contabili presenti in BDAP (con la disponibilità anche di dati relativi alla gestione 2022) consentono di rilevare l'andamento triennale, in termini percentuali, della capacità di

riscossione complessiva e della riscossione sia in conto competenza sia in conto residui, come di seguito illustrato:

% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/(Accertamenti + residui definitivi iniziali)			% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza			% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali		
2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
67,9	48,61	37,87	74,66	50,38	43,68	51,36	41,75	27,77

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP – RND b Entrate – Indicatori analitici

Dai dati sopra esposti emerge che, nel triennio 2020-2022, la capacità di riscossione ha avuto un costante decremento che è divenuto piuttosto evidente nel 2022 sia per quanto riguarda gli incassi in conto residui sia per quanto concerne la riscossione complessiva, come confermato anche dal superamento nel 2022 del parametro di deficitarietà relativo all'effettiva capacità di riscossione (v. *infra* § 8).

Le descritte problematiche in tema di riscossione delle entrate trovano ulteriore riscontro nella gestione dei residui con particolare riferimento alla sussistenza, nel conto del bilancio dei rendiconti 2020-2021-2022 (cfr. *supra* § 1.1), di un significativo e crescente ammontare di residui attivi, con una non trascurabile incidenza dei residui provenienti da gestioni precedenti e tale tendenza all'aumento dei residui attivi viene confermata dalle risultanze dell'esercizio 2022 come di seguito illustrato:

Residui attivi	Gestione – Residui	Gestione – Competenza	Gestione – Totale
Rendiconto 2020	365.836,85	524.552,05	890.388,9
Rendiconto 2021	574.818,89	1.716.163,2	2.290.982,09
Rendiconto 2022	1.625.326,92	2.243.690,35	3.869.017,27

Fonte: Elaborazione Cdc dati BDAP – Schemi di bilancio

Si rileva, altresì, la presenza di residui vetusti, con anzianità maggiore di cinque anni: infatti, dalla relazione sulla gestione dell'esercizio 2021 (pag. 45) emerge la sussistenza al 31/12/2021 di crediti per euro 8.395,75 conservati in bilancio e provenienti dall'esercizio 2016 e precedenti. Nel rilevare le suindicate criticità, è stato chiesto all'Ente di far conoscere gli eventuali interventi assunti o programmati al fine del miglioramento della capacità di riscossione e della riduzione dello *stock* di residui attivi conservati in contabilità.

4.2 Con nota in data 6 ottobre 2023, il Comune ha riferito quanto segue: “Alla data odierna la situazione dei residui relativi alle entrate correnti con anzianità 2019 e precedenti è la seguente:

N.ro	Sub	Data	no assunzi	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione capitolo	Da incassare
48	0	17/07/2019	2019	50	0	1.01.01.61.001	TARI - al lordo contributo MIUR	7.898,00
17	0	07/03/2019	2019	344	0	3.02.03.01.002	PROVENTI CONTRAVV. IN MATERIA	14.572,08
20	0	08/03/2019	2019	382	0	3.01.03.02.002	FITTI REALI FABBRICATI	125,25
21	0	08/03/2019	2019	382	0	3.01.03.02.002	FITTI REALI FABBRICATI	1.000,00
22	0	08/03/2019	2019	382	0	3.01.03.02.002	FITTI REALI FABBRICATI	220
27	0	17/04/2019	2019	382	0	3.01.03.02.002	FITTI REALI FABBRICATI	139,56
28	0	17/04/2019	2019	382	0	3.01.03.02.002	FITTI REALI FABBRICATI	1.089,00
44	0	05/07/2019	2019	452	0	3.05.02.01.001	RIMBORSO QUOTA SPESE PER SEI	21.826,41
13	0	12/02/2019	2019	452	1	3.05.02.01.001	RIMBORSO SERVIZI IN CONVENZION	4.864,98
9	0	05/07/2016	2016	455	0	3.01.02.01.999	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.062,48
23	0	13/03/2019	2019	455	0	3.01.02.01.999	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	148,5
TOTALE								52.946,26

Come di evidenza dall'elenco si tratta prevalentemente di residui attivi dell'anno 2019, mentre l'unica somma relativa al 2016 si riferisce a depositi contrattuali. Su tali ultime somme risulta, in ogni caso, iscritto accantonamento al FCDE: cap. 455 € 2.692,56 nel rendiconto 2021 ed € 2.194,56 nel rendiconto 2020. Per quanto riguarda il titolo IV dell'entrata, sono presenti residui attivi relativi a lavori per somme urgenze Sisma 2016 che devono essere erogati dalla Regione Marche, non appena l'ufficio tecnico completerà le rendicontazioni di tali le spese. Si evidenzia che. Comunque. la percentuale di riscossione dei crediti inesigibili delle entrate correnti (titolo 1-2 e 3) è pari al 50,61% anno 2020, al 81,83% anno 2021 e 45,62% anno 2022. In tale analisi occorre tenere in debita considerazione il periodo legato all'emergenza Sisma e successivamente all'emergenza Covid, in cui le procedure di riscossione coattiva sono state sospese con specifiche norme. E' da segnalare a tal fine una certa difficoltà nel riscuotere le somme relative ai tributi comunali come TARI e IMU (attività di accertamento) proprio in quanto l'Agenzia delle Entrate aveva sospeso l'invio delle cartelle a seguito degli eventi sismici e ora gli utenti stanno ricevendo, oltre a quelle emesse negli anni precedenti, anche quelle relative alle annualità correnti e ciò ha sicuramente creato una certa difficoltà al pagamento e dunque all'incameramento delle somme da parte dei Comuni del cratere. Nel 2021 anche se la media delle entrate correnti era pari al 81,83% a causa della percentuale registrata al titolo 4 del 11,36%, abbiamo avuto un risultato totale del 41,75% e quindi un parametro di deficitarietà strutturale non rispettato."

4.3 In relazione a quanto precede si osserva quanto segue.

Tra il 2020 e il 2022 la capacità di riscossione complessiva e la riscossione sia in conto competenza sia in conto residui dell'Ente fanno registrare una progressiva diminuzione che trova ulteriore evidenza nel superamento, nell'esercizio 2022, del parametro di deficitarietà

relativo all'effettiva capacità di riscossione (P8). Dunque, pur prendendo atto delle controdeduzioni dell'Ente, si invita l'Amministrazione comunale a monitorare costantemente l'andamento complessivo delle riscossioni adottando i necessari interventi diretti a favorire l'incremento delle percentuali di incasso, ancor più con riferimento al recupero dell'evasione tributaria, il contrasto della quale risponde a imprescindibili criteri di giustizia fiscale e di equità sociale (v. *infra* § 6). In questa prospettiva, è opportuno ricordare come una bassa capacità di riscossione possa pregiudicare la dinamica del prelievo delle entrate pubbliche e, in definitiva, possa determinare una compromissione del dovere tributario: tale dovere, riconducibile al valore inderogabile della solidarietà di cui all'art. 2 Cost., è «preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi» (Corte cost., sentenza n. 288/2019, § 6.2 del Considerato in diritto), sicché «un'adeguata riscossione è essenziale non solo per la tutela dei diritti sociali, ma anche di gran parte di quelli civili [...]» (Corte cost., sentenza n. 120/2021, § 2.1.5 del Considerato in diritto).

Sotto altro rilevante profilo, si deve registrare, tra il 2020 e il 2022, un progressivo incremento del volume dei residui attivi conservati al termine dell'esercizio che passa da euro 890.388,90 al 31/12/2020 ad euro 3.869.017,27 al 31/12/2022 (v. *supra* § 4.1 e § 1.1). Al riguardo, si rileva come tale andamento dei residui non appaia molto in linea con i dettami della "armonizzazione contabile". In particolare, con riferimento al descritto aumento del volume complessivo dei residui attivi conservati tra il 2020 e il 2022, la Sezione sottolinea come una adeguata contabilizzazione delle partite creditorie in conformità alle norme del TUEL e del d.lgs. n. 118/2011 sia imprescindibile per garantire trasparenza, chiarezza, attendibilità e veridicità dei documenti di bilancio, oltre che indispensabile, per la salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario complessivo. In tale ambito, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria precisa che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute (d.lgs. n. 118/2011, all. 4/2, § 9.1); da questa prospettiva, si può osservare, quindi, che gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici possono non costituire solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultare strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 Cost. (Corte costituzionale,

sentenza n. 279/2016). La Sezione invita l'Ente a vigilare sulla descritta situazione dei residui attivi, tenendo conto delle conseguenze che possono derivare da un loro eventuale improprio mantenimento sul risultato di amministrazione e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio (cfr. Sezione regionale controllo Marche, delibera n. 4/2024/PRSP).

5. Recupero evasione tributaria

5.1 Le informazioni enucleabili dai questionari dell'Organo di revisione sui consuntivi 2020 (pag. 30) e 2021 (pag. 29) fanno emergere come sia suscettibile di miglioramenti l'attività di contrasto all'evasione tributaria considerato che nel biennio 2020-2021 sono del tutto assenti attività accertative per recupero evasione tributaria TARSU/TIA/TARES e COSAP/TOSAP, così come quella per altri tributi. Nel rilevare tali problematiche, è stato chiesto all'Amministrazione comunale di riferire in ordine alle eventuali misure intraprese per rafforzare il recupero complessivo dell'evasione tributaria.

5.2 Con nota del 6 ottobre 2023, l'Ente ha comunicato quanto segue: *“E' da precisare che la gestione della COSAP/TOSAP è affidata all'ufficio tecnico/vigilanza dove è presente un istruttore vigilanza, mentre la TARI e IMU è affidata all'area amministrativa/contabile dove sono presenti oltre al responsabile del servizio, due istruttori amministrativi/contabili (uno dei due assunto dal 1/12/2021 e si occupa anche dell'ufficio anagrafe, stato civile); risulta ancora vacante nell'area contabile un ulteriore istruttore contabile part time al 50%. In merito all'attività di controllo dell'evasione per la TARI è stata accertata la somma di € 2.073,00 nel 2022. Già in passato l'Ente ha fatto tale verifica confrontando i dati presenti in catasto con quelli inseriti in procedura e si è rilevato che le differenze non sono rilevanti. L'Ente ha avviato da qualche anno il progetto di equità fiscale che doveva portare alla completa bonifica della banca dati presente in archivio in modo da poter stampare i modelli F24 per i pagamenti IMU (acconto e saldo). A causa degli eventi sismici, che ha interessato questo Ente, la bonifica banca dati ha subito un rallentamento anche se entro la fine dell'anno si completeranno le annualità 2019/2021. Nell'annualità 2021 comunque sono state accertate somme per € 58.143,00, annualità 2022 per € 83.408,10. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione dell'evasione tributaria e, specificamente, all'attività di accertamento della COSAP/TOSAP si fa presente che questo ente rientra nell'Elenco dei Comuni della Regione Marche che ricadono nel “Cratere del sisma” danneggiati dal Sisma 2016, quindi con esonero dal pagamento del tributo locale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e il canone per l'occupazione di*

spazi ed aree pubbliche (COSAP) come espletato dal Decreto del MEF del 14 agosto 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 207 del 4 settembre 2019”.

5.3 In relazione a quanto precede, nel prendere atto delle argomentazioni fornite dall’Ente, il Collegio ritiene opportuno, comunque, evidenziare la connessione esistente tra l’andamento delle riscossioni e l’effettività degli equilibri di bilancio. In tal senso, pur nella consapevolezza delle difficoltà dell’attività di riscossione degli enti locali coinvolti nell’emergenza sismica, si invita l’Amministrazione comunale a monitorare costantemente l’andamento del recupero dell’evasione tributaria su tutti i tributi, rammentando che il dovere delle pubbliche amministrazioni di combattere l’evasione fiscale e di procedere al recupero ed all’incasso coattivo delle imposte evase risponde ad un’esigenza non soltanto di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di stabilità finanziaria dell’Ente, ma anche di corretto assolvimento di quei doveri “inderogabili” di “solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2 Cost.) e di equità allocativa e redistributiva della ricchezza (art. 53 Cost.), che il prelievo fiscale è ontologicamente ed insopprimibilmente finalizzato a garantire, quale indispensabile strumento di approvvigionamento delle risorse necessarie al finanziamento dell’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti costituzionalmente rilevanti, da assicurare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale (Corte cost., sentenze nn. 288/2019 e 120/2021).

6. Gestione delle entrate del titolo IV

6.1 Relativamente alle entrate del titolo IV, i dati contenuti nei questionari consuntivi e nelle relazioni dell’OREF descrivono una situazione problematica riguardo al “grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali” sia nel 2020 sia nel 2021, come di seguito illustrato:

Entrate del Titolo IV					
Esercizio	previsione definitiva di competenza (a)	accertamenti c/comp. (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp. (c)	% riscossione c/comp. (c/b)
2020	2.452.920,70	562.297,67	22,92%	193.566,43	34,42%
2021	2.890.393,73	1.527.561,95	52,85%	138.905,47	9,09%

Fonte: elaborazione CdC su dati Relazioni Organo di revisione e su dati BDAP consuntivo 2020-2021

I dati sopra esposti palesano un sensibile scostamento tra stanziamenti/accertamenti/incassi. Tale problematica denota una gestione delle entrate del

titolo IV non in linea con la disciplina del bilancio e, in particolare, con i principi di prudenza, veridicità ed attendibilità del bilancio.

6.2 Con nota del 6/10/2023, l'Amministrazione Comunale ha precisato che *“In merito agli scostamenti del titolo IV tra stanziamenti/accertamenti/incassi si rileva che per l'anno 2020 e 2021 riguarda prevalentemente l'Ordinanza n. 109 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 finanziamento € 1.332.440,00 per la piscina comunale. Tale somma non è stata ne' accertata ne' impegnata per una serie di problematiche legate anche ad un incendio della piscina comunale, che ha poi determinato lo slittamento della programmazione dei lavori nel 2023. Per quanto riguarda la capacità di riscossione del titolo IV è da far presente che l'Ente con i contributi legati ai finanziamenti per il sisma si trova spesso a dover anticipare i pagamenti”*.

6.3 In relazione a quanto precede, la Sezione, pur prendendo atto delle dichiarazioni del Comune, non può esimersi dal rammentare che, secondo quanto prescritto dall'art. 162, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, il bilancio «è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità». Il d.lgs. n. 118/2011 stabilisce, tra l'altro, che *“Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere [...] sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità)”* (cfr. Principio n. 5 della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, all. 1 al d.lgs. n. 118/2011). In tale ambito, il principio generale della prudenza prevede che *“Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato [...]”* (cfr. Principio n. 9 della prudenza, all. 1 al d.lgs. n. 118/2011). La Sezione invita, dunque, l'Amministrazione comunale al puntuale rispetto della vigente disciplina contabile al fine di garantire attendibilità e veridicità ai dati di bilancio.

7. Debiti fuori bilancio.

7.1 Dagli approfondimenti istruttori effettuati risulta che l'Ente *“non ha provveduto nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio”* (v. pag. 6 della Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2020), mentre è emerso il ricorso dell'Ente alla procedura di riconoscimento di debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio 2021. Più precisamente, la situazione e la classificazione dei debiti fuori bilancio nell'esercizio 2021 è

rieepilogata nella Relazione dell'Organo di revisione sul consuntivo 2021 che attesta quanto segue (pag. 24): *“L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto nel corso del 2021 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 27.416,97 di cui euro 27.416,97 di parte corrente e detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5;*

Tali debiti sono così classificabili:

	2021
Articolo 194 T.U.E.L.:	
- lettera a) - sentenze esecutive	
- lettera b) - copertura disavanzi	
- lettera c) - ricapitalizzazioni	
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza	
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	€ 27.416,97
Totale	€ 27.416,97

Fonte: Relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2021

Dunque, nel corso dell'esercizio 2021 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo di euro 27.416,97 tutti relativi all'acquisizione di beni e servizi. Da ulteriori approfondimenti istruttori è emerso che i suddetti debiti sono stati tutti riconosciuti con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 28 dicembre 2021 pervenuta a questa Sezione in data 24/02/2022 prot. Cdc 628. In sede istruttoria, sono emerse perplessità in ordine alle tempistiche del riconoscimento di alcuni dei predetti debiti e alla genesi delle correlate obbligazioni.

7.2 Con nota del 6 ottobre 2023, il Comune ha riferito che *“La tardività del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, come pure la genesi, sono in gran parte da imputare all'alto turn over dell'ufficio tecnico ovvero alla localizzazione del Comune, sede di lavoro poco ambita. Si ricorda, al riguardo, che il Comune rientra nella Unione Montana dei Sibillini. Il susseguirsi di personale e dei responsabili, che si sono dimostrati di passaggio nell'attesa di un contratto di lavoro più vicino al Comune di residenza, ha inciso negativamente sull'attività amministrativa. L'Ente ha comunque proceduto al formale riconoscimento, riconducendo la fattispecie nell'alveo del bilancio e dandone la necessaria copertura, nel rispetto dell'ordinamento contabile”*.

7.3 In relazione a quanto precede si osserva quanto segue.

Il debito fuori bilancio «*rappresenta, nella sostanza, un'obbligazione assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali*» (Corte dei conti, Sezione regionale controllo Lombardia, n. 326/2017/PAR).

La formazione di debiti fuori bilancio si configura quale patologia gestionale, che, nel Comune di Santa Vittoria in Matenano, si è manifestata per varie passività provenienti in qualche caso anche da diversi esercizi precedenti, pur in presenza di buone disponibilità di cassa e con risultati di amministrazione che hanno registrato una parte disponibile positiva. La situazione così rilevata impone di formulare una serie di considerazioni sia di carattere generale sia relativamente alle specifiche problematiche emerse circa la gestione dei debiti fuori bilancio di cui trattasi.

Il D.lgs. n. 267/2000 disciplina le fasi del procedimento di spesa degli enti locali; le relative disposizioni devono essere lette in connessione con le norme del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 che ha introdotto, tra l'altro, il principio della competenza finanziaria (principio n. 16, all. 1 al d.lgs. n. 118/2011): *“Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni) [...] Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza [...]”*. Le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa degli enti locali sono regolate, tra l'altro, dalle seguenti norme: art. 153, commi 4 e 5 TUEL; art. 164, comma 2, TUEL; art. 183 TUEL; art. 191 TUEL; principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria (all. 1 al D.lgs. n. 118/2011); principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011).

Un aspetto meritevole di considerazione attiene al particolare rigore cui deve ispirarsi la procedura di riconoscimento, specie quando la stessa inerisca a debiti riconosciuti ai sensi della lettera e) del primo comma dell'art. 194 TUEL, tipologia che ha formato oggetto della procedura di riconoscimento di cui trattasi (d.C.C. n. 47/2021; v. *supra*).

Ebbene, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL, con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da *«acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche*

funzioni e servizi di competenza». Nell'ipotesi menzionata, l'organo consiliare dell'ente locale può procedere al riconoscimento solo in presenza di rigorosi presupposti anche in considerazione, tra l'altro, di quanto disposto dall'art 191, comma 4 del TUEL: *«Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni [...]».* In questa prospettiva, è il caso, dunque, di rammentare che la deliberazione consiliare di riconoscimento ha il compito di: *«riscontrare e dimostrare che il debito rientra in una delle fattispecie tipizzate dall'art. 194 del TUEL; accertare e documentare puntualmente se ed in che misura sussistano i presupposti dell'utilità e dell'arricchimento; accertare, conseguentemente, se vi sia una parte del debito non sorretta da entrambi questi presupposti, e dunque non riconoscibile (per la quale, ai sensi dell'art. 191 comma 4 del TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la prestazione in favore dell'ente); ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità e del sistema di bilancio dell'ente; individuare le risorse per il finanziamento; accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità»* (Sezione regionale controllo Veneto, n. 103/2019/PRSE). In definitiva, appare evidente come il debito fuori bilancio derivante dalla irrituale acquisizione di beni e servizi imponga all'amministrazione locale un delicato iter decisionale, *«in quanto viene demandata al Consiglio dell'ente la valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza, in concreto, dei presupposti della norma e solo in caso positivo potrà procedersi all'effettivo riconoscimento [...]»* (cfr. Sezione regionale controllo Puglia, deliberazione n. 149/2015/PAR).

Tanto premesso, con riferimento ai presupposti della procedura di riconoscimento e alle relative modalità di espletamento, la succitata deliberazione dell'Ente (d.C.C. n. 47/2021) mostra alcune non trascurabili lacune che attengono, talvolta, alla descrizione del fatto o del momento genetico dell'obbligazione o che attengono, in qualche modo, alla formazione stessa del debito e alla motivazione del riconoscimento e fanno emergere, tra l'altro, sia la tardività del riconoscimento rispetto all'emersione delle passività (ciò è evidente nei casi in cui vengono indicate fatture di svariati esercizi antecedenti, risalenti talvolta finanche al 2015) sia una non sempre puntuale individuazione delle ragioni che avrebbero precluso la tempestiva assunzione dell'impegno di spesa. In proposito, le argomentazioni dell'Ente

sono essenzialmente indirizzate a ricondurre la genesi dei debiti e la tardività del riconoscimento *“all’alto turn over dell’ufficio tecnico ovvero alla localizzazione del Comune, sede di lavoro poco ambita”*.

Ciò posto, con riguardo al riconoscimento di alcune passività emerse in esercizi precedenti, occorre far presente che i principi di sana e corretta gestione finanziaria impongono di effettuare il tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio in modo da non pregiudicare l’attendibilità delle risultanze di gestione e l’equilibrio economico-finanziario complessivo dell’Ente. Infatti, nel regolamentare il procedimento di riconoscimento, l’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 prevede, tra l’altro, che tale adempimento debba trovare attuazione almeno in occasione dell’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio (art. 193 comma 2 TUEL), nonché nelle altre cadenze periodiche stabilite dal regolamento di contabilità. In questa prospettiva, il riferimento, ad opera dell’art. 194 co. 1 del TUEL, ad adempimenti periodici e temporalmente cadenzati testimonia come una corretta applicazione dell’istituto, in presenza dei presupposti di legge, debba consentire di far emergere eventuali passività insorte nel corso dell’esercizio, in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza e pareggio di bilancio, nonché di adottare le misure necessarie al ripristino dell’equilibrio della gestione finanziaria. La tempestività del riconoscimento dei debiti fuori bilancio consente di evitare l’insorgere di ulteriori passività a carico dell’ente, quali, ad esempio, eventuali interessi o spese di giustizia (Sezione regionale controllo Veneto, deliberazione n. 130/2019/PRSE). Al riguardo, si osserva, altresì, che i debiti fuori bilancio *«costituiscono obbligazioni perfezionate e scadute, ma non registrate in bilancio tempestivamente ai sensi dell’art. 183 TUEL»* (Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione, n. 11/2018/EL), pertanto, deve rilevarsi come la frequente insorgenza di debiti fuori bilancio possa costituire indice della difficoltà dell’Ente nel programmare e governare correttamente i procedimenti di spesa in osservanza delle norme del TUEL e del d.lgs. n. 118/2011 (cfr. Sezione regionale controllo Marche, deliberazione n. 111/2023/PRSP).

8. Parametri di deficitarietà.

8.1 A conferma del *trend* negativo della capacità di riscossione e delle problematiche emerse in tema di ricorso alla procedura di riconoscimento di debiti fuori bilancio, dalle informazioni presenti in BDAP è possibile rilevare, negli esercizi 2021-2022 il superamento

da parte del Comune di Santa Vittoria in Matenano dei seguenti parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 28/12/2018:

- nel rendiconto 2021 e nel rendiconto 2022: *“Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%”*

- nel rendiconto 2022: *“Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%”*.

8.2 Sul punto, con nota del 6 ottobre 2023, il Comune ha risposto facendo rinvio alle spiegazioni fornite nella medesima nota sugli argomenti di cui ai paragrafi 4 e 7 (v. *supra*).

8.3 In relazione a quanto precede si osserva quanto segue.

Ai sensi dell’art. 242, co. 1, TUEL, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari; nondimeno – pur tenendo conto che il Comune risulta incluso nell’area del “cratere”, comprendente i comuni colpiti dai gravi eventi sismici del 2016 (allegati 1 e 2 del d.l. n. 189/2016) – è bene far presente che il mancato rispetto anche di uno solo di questi parametri può costituire un indice di allarme sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria (Sezione regionale controllo Marche, deliberazione n. 34/2022/PRSE e n.110/2023/PRSE; Sezione regionale controllo Puglia, deliberazione n. 4/2021/PRSP).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche,

RILEVA

le criticità e le irregolarità contabili di cui in parte motiva, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell’Ente

RACCOMANDA

- al Comune di attenersi a comportamenti conformi ad una sana gestione finanziaria e di porre in essere azioni volte a garantire il superamento delle evidenziate criticità ed il mantenimento di una corretta gestione finanziaria e contabile, riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificare la corretta

applicazione della normativa inerente ai profili rilevati e la puntuale attuazione delle necessarie azioni correttive;

- all'Organo di revisione economico-finanziaria di esercitare la propria funzione di collaborazione e vigilanza con la massima diligenza, anche con specifico riferimento alle osservazioni sopra formulate, nel pieno rispetto della vigente normativa.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM), nonché – con particolare riferimento ai profili indicati nel sopra riportato paragrafo n. 7 (“*Debiti fuori bilancio*”) – alla Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 174/2016.

La presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito *Internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2024, tenuta da remoto.

Il Magistrato relatore

Antonio Marsico

f.to digitalmente

Il Presidente

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 14 febbraio 2024

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Barbara Mecozzi

f.to digitalmente